

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

602° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag.	24
7 ^a - Istruzione	»	27
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	29
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	34
11 ^a - Lavoro	»	36

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	3
--	------	---

Commissioni bicamerali

Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	Pag.	40
--	------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	41
--	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

*(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che i relatori hanno rinunciato alla replica, il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti, al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. 0/3511/1/2^a e 13^a e degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), illustrando gli emendamenti di cui è primo firmatario, evidenzia come gli stessi mirino sia ad ampliare la platea dei soggetti beneficiari delle provvidenze previste dal decreto-legge in titolo sia a determinare un'estensione delle aree interessate dall'applica-

zione del provvedimento. Si tratta di proposte emendative che partono dalla considerazione che ad avvantaggiarsi degli interventi e delle provvidenze previste saranno sostanzialmente due o al massimo tre aree metropolitane con la conseguenza che i soggetti beneficiari, anche alla luce dei restrittivi requisiti previsti, risulteranno molto pochi, così come peraltro già avvenuto con il decreto-legge n. 240 del 2004. L'ampliamento che si propone non stravolge l'impianto del provvedimento ed appare sostenibile sotto il profilo finanziario, considerato che le risorse che sono state stanziare con riferimento al già citato decreto-legge del 2004 non sono state per buona parte utilizzate ed ammontano a più di 100 milioni di euro. Invita quindi la maggioranza ad un atteggiamento costruttivo sulle proposte emendative a firma del suo Gruppo perché altrimenti anche il provvedimento in esame sarà destinato a non risolvere nessuno dei problemi del disagio abitativo, finendo per costituire una sorta di presa in giro per i cittadini.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*), illustrando l'ordine del giorno n. 0/3511/1/2^a e 13^a e gli emendamenti a sua firma, osserva che le proposte in essi contenute hanno per obiettivo quello di richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite su alcune situazioni specifiche nelle quali il disagio abitativo ha raggiunto livelli elevati di gravità, determinando anche forti tensioni sociali. È questo, ad esempio, il caso di Siracusa, dove si sono verificate anche occupazioni di edifici in costruzione degli istituti autonomi di case popolari e veri e propri disordini tra le famiglie con la necessità per l'amministrazione comunale di adottare provvedimenti emergenziali. È questa una delle situazioni sulle quali appare necessario l'intervento del Governo, così come analoga attenzione dovrebbe essere rivolta anche ad altre che sono indicate negli emendamenti a sua firma che propongono l'estensione dell'ambito applicativo del provvedimento.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

Il PRESIDENTE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.12.

Il senatore ZAPPACOSTA (*AN*), relatore per la 13^a Commissione ed il senatore SEMERARO (*AN*), facente funzioni di relatore per la 2^a Commissione in sostituzione del senatore Mugnai, formulano un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1 ed invitano il senatore Rotondo al ritiro dell'ordine del giorno n. 0/3511/1/2^a e 13^a.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello dei relatori anche perché la proposta di estendere la platea dei soggetti beneficiari non risulta supportata da dati certi che consentano di verificare l'impatto finanziario delle proposte, a differenza delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame che, invece, si basa su dati puntuali

che sono stati forniti dalle prefetture ed ai quali si è fatto riferimento nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra gli altri emendamenti all'articolo 2 sottoscritti dai senatori della sua parte politica, sottolineando in particolare come l'emendamento 2.2 sia volto a fissare al 31 maggio 2006 il termine entro il quale il conduttore debba aver stipulato un nuovo contratto di locazione per usufruire del contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dei Verdi.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore ZAPPACOSTA (*AN*), il senatore SEMERARO (*AN*), facente funzioni di relatore per la 2^a Commissione, nonché il vice ministro MARTINAT, esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dei Verdi.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.4, con il quale si mira ad attribuire ai comuni la gestione dello sportello emergenza sfratti.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore ZAPPACOSTA (*AN*), il senatore SEMERARO (*AN*) facente funzioni di relatore per la 2^a Commissione, nonché il vice ministro MARTINAT, esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo DS.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dei Verdi.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore ZAPPACOSTA (*AN*), il senatore SEMERARO (*AN*) facente funzioni di relatore per la 2^a Com-

missione, nonché il vice ministro MARTINAT, esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.2.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore ZAPPACOSTA (*AN*), il senatore SEMERARO (*AN*) facente funzioni di relatore per la 2^a Commissione, nonché il vice ministro MARTINAT, esprimono parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-*bis*.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) rinuncia ad illustrare l'emendamento 5-*bis*.1.

Il relatore facente funzioni per la 2^a Commissione, senatore SEMERARO (*AN*), illustra l'emendamento 5-*bis*.2, volto ad estendere ai dipendenti delle Forze armate i benefici della normativa sul programma straordinario di edilizia residenziale di cui al decreto-legge n. 152 del 1991.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 5-*bis*.1.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore ZAPPACOSTA (*AN*) ed il vice ministro MARTINAT esprimono parere contrario sull'emendamento 5-*bis*.1 ed invitano il senatore Semeraro a ritirare l'emendamento 5-*bis*.2, per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Il senatore SEMERARO (*AN*) ritira l'emendamento 5-*bis*.2, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 5-*bis*.0.1 e Tit. 1.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore ZAPPACOSTA (*AN*), il senatore SEMERARO (*AN*) facente funzioni di relatore per la 2^a Commissione, nonché il vice ministro MARTINAT, esprimono parere contrario sugli emendamenti 5-*bis*.0.1 e Tit. 1.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3511

al testo del decreto-legge

0/3511/1/2^a e 13^a

ROTONDO

Il Senato della Repubblica,

considerato che:

il comune di Siracusa è inserito nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa in vigore dal 18 febbraio 2004;

che negli ultimi mesi l'aggravamento della condizione di forte disagio di alcune famiglie siracusane è sfociata nella occupazione di immobili di proprietà degli I.A.C.P.;

che la limitazione degli effetti del presente decreto-legge ai soli comuni capoluogo delle aree metropolitane non consente di fornire risposte adeguate alle legittime richieste provenienti dalle famiglie maggiormente bisognose di un intervento pubblico, poiché priva gli amministratori pubblici delle indispensabili risorse economiche più volte richieste,

impegna il Governo:

a predisporre per i comuni ad alta tensione abitativa, individuati con delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2004, gli opportuni strumenti per risolvere in via definitiva gli annosi problemi legati al bisogno di alloggi per le famiglie meno abbienti.

Art. 1.

1.1

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, le parole: «, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi» sono sostituite dalle seguenti:

«in possesso dei requisiti reddituali previsti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica».

1.2

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «ultrasessantacinquenni» aggiungere le seguenti: «o minori».

1.3

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «o handicappati gravi» aggiungere le seguenti: «o soggetti gravemente malati o con figli minori o che appartengano a famiglie monoreddito».

1.4

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.5

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) siano in possesso di un reddito complessivo familiare inferiore al limite per la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica stabilito dalla regione di residenza dei soggetti di cui al presente decreto».

1.6

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) rientrano fra i soggetti in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa regionale per l'accesso alla locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata».

1.7

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Sopprimere il comma 2.

1.8

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 2, sostituire le parole da: «soggetti» fino alla fine del comma con le seguenti: «comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

1.9

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei comuni capoluogo» fino a: «Trieste» e le parole: «con essi confinanti».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14 comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

1.10

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Al comma 2, le parole: «capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste nonché comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad altra tensione abitativa».

1.11

ROTONDO, LEGNINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione della grave situazione di tensione abitativa creatasi negli ultimi mesi, le disposizioni del presente decreto si applicano altresì ai soggetti residenti nel comune di Siracusa, Chieti, Sulmona e Francavilla al Mare».

1.12

CHINCARINI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai concessionari degli alloggi di servizio delle Forze armate occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo di ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso».

1.13

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 3, dopo le parole: «Le risorse non utilizzate» *sono aggiunte le seguenti:* «e non impegnate».

1.14

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2005» con le seguenti: «30 giugno 2006».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.15

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 3, le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006».

1.16

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «al finanziamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «ad incrementare, per il 2006, la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 con una dotazione ulteriore pari a 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, determinati in 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.17

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «al finanziamento» fino a: «interessati dagli interventi» con le seguenti: «a incrementare, per il 2006, la dotazione finanziaria del fondo sociale previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

1.18

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Governo trasmette al Parlamento una relazione sullo stato del disagio abitativo su tutto il territorio nazionale e sullo stato delle misure adottate per farvi fronte».

1.19

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Per le finalità di cui alla presente legge, al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro, in ragione di anno, per gli anni 2005, 2006

e 2007. Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati in euro 50 milioni, a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Art. 2.

2.1

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ed erogato dai rispettivi Comuni di residenza».

2.2

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 2 le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006».

2.3

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Al comma 2 dopo la parola: «deve» inserire le parole: «inoltrare richiesta al Comune e».

2.4

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «a termine» fino a: «diciotto mesi» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 sono esenti da ICI per l'intera durata contrattuale che in ogni caso non può essere inferiore ai tre anni più due.

2-ter. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento".

2-quater. Agli oneri dell'attuazione di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

2.5

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 2, lettera a) le parole: «1571 e seguenti del codice civile, della durata di almeno diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.6

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

2.7

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «diciotto mesi» aggiungere le seguenti: «per un canone non superiore a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

2.8

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 2, lettera a) la parola: «rilasciare» è sostituita dalle seguenti: «comunicare allo sportello emergenza sfratti entro 15 giorni dall'effettivo rilascio».

2.9

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Al comma 2, la lettera b) è sostituita con le seguenti:

«b) avere stipulato un nuovo contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di durata non inferiore a mesi diciotto, regolarmente registrato ed essere in possesso di apposita dichiarazione che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio assoggettato a procedura esecutiva è tenuto a comunicare allo sportello emergenza sfratti entro 15 giorni dall'effettivo rilascio, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;

b-bis) i contratti di cui alla lettera a) sono esentati dalla applicazione dell'imposta di registro e i relativi immobili sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili; per quelli di cui alla lettera b) il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento;

b-ter) per i contratti di cui alla lettera a) la riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica nella misura maggiorata del 50 per cento. Per i contratti di cui alla lettera b) sarà

applicabile la riduzione del reddito imponibile nella misura del 30 per cento».

2.10

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 4, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

2.11

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 5, le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4,».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per far fronte ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato:

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dal 50 per cento».

3.2

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «massima».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la parola: «massima»

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato:

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

3.3

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le domande per il contributo di cui ai commi 1 e 2 si presentano al comune di residenza del conduttore. Il contributo è versato al conduttore entro un mese dalla richiesta. Ciascun comune, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le modalità di presentazione delle domande».

3.4

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La richiesta di contributo di cui all'articolo 2, comma 2, e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettere a) e b) deve essere depositata presso lo "sportello emergenza sfratti" del comune di residenza a cura dell'interessato o delle organizzazioni sindacali degli inquilini all'uopo incaricate. Lo sportello emergenza sfratti è istituito nei comuni di cui all'articolo 1 nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione della presente legge di conver-

sione nella *Gazzetta Ufficiale* e dovrà, previa consultazione delle organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini:

a) acquisire le offerte e le disponibilità alloggiative reperibili per le locazioni di cui all'articolo 2, ivi compreso un tentativo di conciliazione tra locatore e conduttore per la revoca dello sfratto, previa stipula di uno dei contratti di cui al precedente articolo 2;

b) stabilire, d'intesa con le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini, modalità di verifica e controllo della regolarità della documentazione, anche ai fini della concessione dei contributi e delle agevolazioni fiscali di competenza comunale

c) predisporre uno schema tipo di richiesta di contributo».

Art. 4.

4.1

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Sopprimere il comma 1.

4.2

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il conduttore che ha sottoscritto un contratto di locazione ai sensi del presente decreto, per una durata inferiore a ventiquattro mesi, non decade dal punteggio per la graduatoria dell'assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica.».

4.3

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

4.4

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio è differito per il tempo necessario alla stipula del contratto ai sensi del presente decreto, ovvero fino all'offerta da parte del sindaco di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da assegnare alle famiglie di cui al presente decreto».

4.5

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio è differito al 31 dicembre 2005; in caso di richiesta motivata da parte del sindaco il termine è differito al 30 giugno 2006».

4.6

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle prefetture-uffici territoriali del Governo interessate» con le seguenti: «dal Comune interessato».

4.7

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è differito al 30 giugno 2006».

4.8

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di consentire ai destinatari l'utilizzo delle misure previste dalla presente legge, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è prorogata al 31 dicembre 2005. Qualora il sindaco ne faccia motivata richiesta, il termine è differito al 30 giugno 2006».

4.9

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per consentire ai destinatari l'utilizzo delle misure previste dalla presente legge, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è prorogato al 30 settembre 2005».

4.10

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 3, le parole: «individuati con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto».

4.11

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Ai commi 3, 4 e 5 la parola: «irrevocabile» è soppressa.

4.12

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Al comma 3, dopo le parole: «è differito» aggiungere le seguenti: «direttamente dall'ufficiale giudiziario».

4.13

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituire dalle seguenti: «31 maggio 2006».

4.14

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Ai commi 4 e 5, sostituire le parole: «giudice precedente» con le seguenti: «giudice dell'esecuzione».

4.15

ROTONDO, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Al comma 5, dopo la parola: «locatore» aggiungere le seguenti: «e allo sportello emergenza sfratti».

Art. 5.**5.1**

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASBARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sopprimere il comma 3.

5.2

DE PETRIS, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, l'articolo 13 e l'articolo 14 comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 5-bis.**5-bis.1**

TURRONI, ZANCAN, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

5-bis.2

SEMERARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: "quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in via residuale a esigenze connesse alla difesa nazionale"».

5-bis.0.1

VALLONE, BATTISTI

Dopo l'articolo 5-bis inserire il seguente:

«Art. 5-ter. – Le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quelle del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni,

nonché della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, che non abbiano concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare o per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste. In attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, le Autorità competenti provvederanno ad individuare i beni immobili e ad emanare i decreti che ne consentano la dismissione».

Tit. 1

LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, GASPARRI GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Nel titolo del decreto-legge, le parole: «nelle aree metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni ad alta tensione abitativa».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

712^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la 6^a Commissione ha concluso nella giornata di ieri l'esame del disegno di legge n. 3500 (decreto-legge n. 106 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di entrate) e che gli emendamenti il cui esame era stato accantonato dalla Commissione bilancio nella seduta pomeridiana di ieri, sono stati ritirati. Posto che la Commissione bilancio potrà essere chiamata ad esaminare analoghe proposte, ove presentate per l'Assemblea, ricorda che il Governo è stato invitato a predisporre i necessari chiarimenti. Avverte altresì che l'esame dei disegni di legge n. 3497 (recante disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), peraltro iscritto all'ordine del giorno, e n. 3523 (recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), già sollecitato dal senatore Morando, sarà avviato dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Su richiesta del sottosegretario MOLGORA, la Commissione rinvia il seguito dell'esame al fine di consentire al Governo di predisporre i necessari chiarimenti che, come segnalato dal presidente AZZOLLINI, dovranno tuttavia pervenire in tempi solleciti al fine di consentire alla Commissione di rendere il prescritto parere.

*ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE
E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE comunica che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri già convocate, rispettivamente, alle ore 15 e 15,15 sono anticipate alle ore 14,30 e 14,35.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

713^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, aderendo a quanto stabilito dal presidente Pera in relazione ai lavori della seduta antimeridiana dell'Assemblea del Senato, in segno di manifestazione di solidarietà ed amicizia per il popolo ed il Governo della Gran Bretagna, cui rivolge vive espressioni di cordoglio per i gravi attentati verificatisi stamane a Londra, con particolare riguardo alle vittime ed alle loro famiglie, propone di non procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della Commissione, che sarà rinviata alla prossima seduta, salvo l'esame di alcuni atti particolarmente urgenti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

I senatori IZZO (*FI*), Paolo FRANCO (*LP*), TAROLLI (*UDC*) e MICHELINI (*Aut*) si associano alle espressioni di cordoglio e solidarietà del Presidente, con la cui proposta conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

405^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono i ministri per i beni e le attività culturali Buttiglione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti nonché il vice ministro dello stesso dicastero Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Conferenza dei rettori (CRUI) ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, per la prevista audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla multiculturalità del sistema di istruzione.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede che la Commissione non tenga seduta in segno di lutto rispetto agli attentati di Londra. Chiede inoltre quale sia l'orientamento delle altre Commissioni e se vi siano indicazioni in questo senso da parte della Presidenza del Senato.

Si associa la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale coglie l'occasione per esprimere cordoglio nei confronti delle vittime degli attentati.

Il PRESIDENTE comunica che, delle poche Commissioni che avevano previsto convocazioni per oggi pomeriggio, la Commissione bilancio ha ritenuto opportuno sconvocarsi. Ricorda, poi, che il Presidente del Senato questa mattina, in segno di manifestazione di solidarietà e di amicizia, ha tolto la seduta. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere il proprio orientamento.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) rinnova l'invito a togliere la seduta.

Conviene il senatore FAVARO (*FI*).

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

479^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3518) Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccili ed altri; Gibelli; Rosato ed altri

(Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa parlamentare, che giunge all'esame della Commissione dopo aver raccolto un consenso molto ampio alla Camera dei deputati. Il disegno di legge mira a limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, a promuovere l'ammodernamento della flotta, con particolare riferimento alle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale, e a sostenere la promozione della ricerca in campo navale. A tal fine, il disegno di legge prevede opportune disposizioni di carattere finanziario per l'istituzione di un fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto e di un fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale. In particolare, l'articolo 1 reca le finalità, già accennate, del provvedimento da perseguire in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale previsti dalla legge n. 51 del 2001. L'articolo 2 stabilisce poi divieti di iscrizione e di navigazione per le navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, la cui età risale a più di quindici anni. Tali navi, a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, non potranno essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali. L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo, volto a favorire la demolizione del naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 12 milioni di euro. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni. L'articolo individua i requisiti di concessione e le modalità di determinazione e di liquidazione del contributo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, sulla base della data di inizio dei lavori di demolizione, nei limiti della dotazione del fondo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005. L'articolo 4 istituisce, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 10 milioni di euro. Il contributo è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997. L'articolo dispone le modalità della concessione, della determinazione e della liquidazione dell'importo del contributo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria, i criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità di cui comma 1, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo. All'onere derivante dall'attuazione delle norme, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005. L'articolo 5 dispone in materia di promozione della ricerca in campo navale prevedendo che, al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel mi-

glioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova i contributi previsti dalla legislazione vigente per i rispettivi programmi di ricerca relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. L'articolo 6 stabilisce infine l'adeguamento delle sanzioni irrogate all'armatore della nave previste dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 51 del 2001, nel caso in cui il comandante della nave non osservi gli schemi di separazione delle rotte nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali.

Conclude infine manifestando il proprio avviso favorevole sul provvedimento ed auspicando che, anche nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, sia possibile raggiungere un accordo condiviso così come è avvenuto alla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo soffermandosi sugli articoli che riguardano le materie di competenza della Commissione: l'articolo 5, relativo ai requisiti per la guida dei ciclomotori, e l'articolo 14, sull'ammodernamento delle infrastrutture portuali. In particolare, l'articolo 5 apporta modifiche ed integrazioni all'articolo 116 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Il termine previsto per l'obbligo di conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori – cosiddetto patentino – da parte dei minorenni che abbiano compiuto i 14 anni, successivamente esteso, a decorrere dal 1° luglio 2005, anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida è rinviato al 1° ottobre di quest'anno per difficoltà operative non superabili nell'imminenza della stagione estiva. Inoltre, al fine di escludere dall'obbligo del conseguimento del certificato di idoneità coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età anteriormente alla data del 1° ottobre 2005, per evidenti ragioni di equità trattandosi per lo più di soggetti che attendono già da tempo alla guida dei ciclomotori nel rispetto delle norme previgenti, si prevede che gli stessi conseguano, a domanda, il certificato di idoneità previa presentazione di certificazione medica che ne attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida. I titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclo-

motori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

Approfondisce poi l'articolo 14, comma 1, che, in materia di ammodernamento delle infrastrutture portuali, dispone l'abrogazione della lettera *f*-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e dell'articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 88 del 2005, ripristinando la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge finanziaria per l'anno 2005. Detto fondo, infatti, era stato utilizzato impropriamente per la copertura dell'esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese dei comuni per la bonifica dei siti inquinati. Il comma 2 dispone l'esclusione, per l'anno 2005, dalla regola incrementale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, delle spese d'investimento effettuate dalle Autorità portuali e connesse al programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 36 della legge n. 166 del 2002. Gli effetti finanziari determinati dall'attuazione della disposizione e quantificati in 60 milioni di euro, sono compensati mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui si è detto. Tale importo costituisce dunque la stima di spesa per l'anno 2005 delle operazioni finanziarie autorizzate, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 2002. Fa poi presente che con l'articolo 14 del decreto legge in conversione il Governo intende dare una risposta alle esigenze di programmazione degli investimenti più volte rappresentate dalle autorità portuali. La norma tuttavia, risolve il problema parzialmente e soltanto per l'anno in corso e non assicura la copertura triennale richiesta anche dall'associazione rappresentativa delle autorità portuali per far fronte agli impegni relativi ai mutui contratti e ai programmi pluriennali d'investimento. Il parere che la Commissione deve rendere alla 1ª Commissione potrebbe pertanto contenere la richiesta al Governo di assicurare la copertura delle spese per investimenti delle autorità portuali anche per gli anni 2006 e 2007. Nel caso in cui tale strada non fosse praticabile una soluzione alternativa potrebbe essere quella di approvare un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo a trovare nella finanziaria per il prossimo anno le disponibilità finanziarie necessarie per il 2006 ed il 2007.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) interviene per chiedere chiarimenti al relatore sul testo dell'articolo 14 che sembrerebbe essere uno strumento eccessivo rispetto alle esigenze manifestate dalle autorità portuali. Ricorda infatti che la finanziaria 2005 ha fissato un limite massimo alle spese correnti che, in base ad una interpretazione restrittiva della norma relativa, ha inciso sulla capacità delle stesse autorità portuali di rispettare i mutui contratti per la realizzazione degli investimenti. Poiché sembrerebbe che le disponibilità finanziarie per far fronte al pagamento dei mutui – almeno in termini di competenza – siano state stanziare, ba-

sterebbe cancellare la limitazione alla spesa per le autorità portuali per venire incontro a quanto richiesto da tali istituzioni.

Il senatore CICOLANI (*FI*) concorda con la posizione espressa dal senatore Viserta Costantini sostenendo che sarebbe bastata una circolare interpretativa del Ministero dell'economia e delle finanze per risolvere velocemente ed efficacemente il problema lamentato dalle autorità portuali.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) fa presente che la limitazione alle spese per investimenti delle autorità portuali rischia di avere effetti negativi su altre questioni comunque collegate al rilancio del settore portuale, quale ad esempio il prosieguo della riforma della legge n. 84 del 1994, attualmente all'esame della Commissione. Si sofferma quindi ad illustrare alcune ipotesi di soluzione per far fronte al problema della copertura delle spese d'investimento delle autorità portuali che si trovano nella situazione paradossale di non poter spendere le disponibilità finanziarie che tramite i mutui accesi hanno acquisito.

Il vice ministro TASSONE fa presente l'impegno profuso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel sollecitare l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze per l'emanazione della circolare interpretativa che sbloccasse la spesa della autorità portuali. I tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno invece individuato, quale unica soluzione possibile, lo strumento del decreto legge con il quale sono stati reperiti i sessanta milioni di euro a valere per l'anno in corso. Tale importo, nonostante sia al di sotto delle aspettative delle autorità portuali, rappresenta lo sforzo massimo che il Governo è riuscito a produrre nell'attuale contingenza economica. Si rimette quindi alla volontà della Commissione per la ricerca di soluzioni tecniche migliorative di quella già individuata.

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, ricorda che le reali disponibilità di spesa sono date dagli importi resi disponibili nel bilancio di cassa e che le previsioni del bilancio di competenza rappresentano un impegno che, per quanto formalizzato, rischia di essere disatteso proprio per mancanza di cassa. Si impegna comunque a redigere una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nella prima seduta della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

323^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE*

(3438) *Disciplina dell'agriturismo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) *RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PICCIONI (*FI*), intervenendo in discussione generale, ricorda brevemente il quadro normativo vigente in materia di agriturismo, dalla legge-quadro del 1985, n. 730, alle successive leggi regionali di recepimento. Osserva che all'interno di tale cornice normativa si è registrato un rapido sviluppo del settore che, in particolare dalla metà degli anni novanta ad oggi, ha visto più che raddoppiare il numero delle aziende agricole interessate e crescere notevolmente il loro fatturato. Osserva inoltre che il reddito proveniente dall'agriturismo ha rappresentato un sostegno indispensabile per molte aziende agricole e che, più in generale, questa attività ha comportato la riqualificazione del paesaggio, lo sviluppo del turismo rurale, il miglioramento dei redditi e della qualità della vita nelle campagne italiane.

Tuttavia, se è vero che le norme in vigore hanno finora consentito i progressi sopra ricordati, al punto che l'Italia è l'unico Paese in Europa e probabilmente al mondo ad aver codificato l'agriturismo come attività strettamente connessa con l'agricoltura, nondimeno si pone l'esigenza di ridefinire l'attuale disciplina del settore, in modo da caratterizzare l'agriturismo in maniera più distinta rispetto ad altre forme di ospitalità rurale o ad altre

tipologie di organizzazione delle vacanze, nel contempo limitando gli abusi nel ricorso alla denominazione agrituristica da parte delle aziende.

L'oratore si sofferma poi sulla opportunità di non vincolare il rapporto fra attività agricola propriamente detta e ospitalità turistica nelle aziende interessate a rigidi criteri quantitativi, dal momento che la complementarietà tra agriturismo e attività primaria tradizionale deve porsi il fine di liberare e valorizzare lo sviluppo potenziale del settore. In proposito, egli ritiene positiva l'attenuazione, introdotta con il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, dell'impegno all'uso prevalente dei prodotti propri da parte delle aziende interessate, a cui corrisponde invece la valorizzazione dei prodotti dell'intero sistema agricolo locale. Ugualmente in senso positivo egli giudica il ruolo di indirizzo e di coordinamento assegnato al Ministero delle politiche agricole e forestali, che potrà garantire al settore l'affermazione di regole trasparenti di concorrenza.

Egli conclude pertanto il proprio intervento esprimendosi a favore di una rapida approvazione della nuova legge-quadro, anche al fine di sollecitare le Regioni a introdurre una più netta distinzione fra l'agriturismo e altre forme di generica ospitalità rurale e a impegnarsi per tutelare risorse vitali per il futuro dell'agricoltura e del turismo.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) esprime a sua volta una valutazione positiva del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, che soddisfa l'esigenza di rivedere la regolamentazione del settore introdotta ormai venti anni fa, anche alla luce dell'evoluzione che il settore della ristorazione e della gastronomia ha conosciuto nel Paese. La normativa in esame, in effetti, può utilmente contribuire alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, avvicinandone il consumo al luogo di produzione, secondo una esigenza avvertita particolarmente nell'Italia centro-meridionale.

La riforma del settore agrituristico, del resto, è molto attesa dagli operatori agricoli, che auspicano di ricavarne benefici diretti nei riguardi della loro attività professionale e del loro reddito. Per queste ragioni, l'oratore si pronuncia a favore di un trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, al fine di una rapida conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI avverte che non è stato raggiunto il numero legale richiesto per l'esame in sede consultiva su atti del Governo, rinviando il seguito dell'esame dell'atto Governo n. 496 alle prossime sedute.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

327^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14^a Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ZANOLETTI propone di procedere congiuntamente all'esame del disegno di legge comunitaria in titolo e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2004, per le parti di competenza della Commissione, precisando che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 2, del Regolamento, all'esito dell'*iter* in questione sarà approvata una relazione sul disegno di legge comunitaria e, distintamente, sarà votato un parere in ordine alla relazione annuale.

Conviene la Commissione.

Il relatore MORRA (*FI*), relativamente al disegno di legge comunitaria in titolo, precisa preliminarmente che le materie di competenza della Commissione sono trattate dall'articolo 15, nonché, dalla direttiva 2004/40/CE – contenuta nell'allegato B del provvedimento in esame – recante prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Il sopracitato articolo 15, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività degli enti pensionistici aziendali o professionali,

ciò, in sostanza, degli enti che gestiscono forme pensionistiche complementari aziendali o professionali ed alla vigilanza su di essi.

Nell'ottica di contenere la sostenibilità dei regimi pubblici alla stregua dei loro crescenti costi, si è reso necessario, in ambito comunitario, accompagnare i processi di ristrutturazione del sistema pensionistico pubblico con politiche volte a favorire lo sviluppo dei fondi pensione privati, soprattutto in quegli Stati membri, come l'Italia, in cui gli stessi hanno prodotto modesti risultati, al fine di consentire ai lavoratori la possibilità di attenuare le conseguenze della riduzione pensionistica del regime obbligatorio pubblico.

La direttiva è finalizzata a istituire una vigilanza prudenziale dei citati enti – come evidenziato al «considerando» numero 4 della stessa – per tutelare i diritti dei futuri pensionati. In particolare, nell'ottica del mercato integrato dei capitali e dell'introduzione dell'euro, il testo mira inoltre ad eliminare gli ostacoli agli investimenti dei fondi pensionistici.

Più specificatamente, gli obiettivi sottesi alla direttiva in questione si incentrano sulla finalità di assicurare nell'ambito del settore pensionistico complementare un'adeguata protezione degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni e la sicurezza ed efficienza degli investimenti, di consentire la libera scelta dei gestori e dei depositari all'interno dell'UE e assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra tutti gli enti che corrispondono prestazioni complementari, di promuovere le attività transfrontaliere e sviluppare un reale mercato unico delle pensioni integrative ed infine di stimolare gli investimenti degli enti pensionistici aziendali e professionali nel complesso dell'UE.

La disciplina di delega di cui al presente articolo 15 reca alcuni principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2003/41/CE in oggetto.

Essi sono posti dai capoversi 3, 4 e 5 e riguardano l'ampliamento dei compiti di controllo e di intervento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ivi compresa l'attribuzione alla medesima del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (lettera *a*), numeri 1) e 2), del capoverso 3); le riserve tecniche di alcune tipologie di fondi pensione (numero 3) della suddetta lettera *a*); la separazione giuridica tra il soggetto promotore ed i fondi pensione, con riguardo alle forme interne ad enti diversi dalle imprese bancarie ed assicurative (numero 4) della lettera *a*); l'esclusione – fatte salve alcune specifiche situazioni – dall'ambito di applicazione della direttiva in esame delle forme pensionistiche complementari che contino meno di 100 aderenti (numero 5)); l'esercizio dell'attività transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano o di quelle ivi operanti (lettera *b*) del capoverso 3); le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni, in materia, tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale disciplina deve regolare, in particolare, il divieto di opposizione reciproca del segreto d'ufficio (lettera *c*) del capoverso 3); le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni fra le

istituzioni nazionali, quelle comunitarie e quelle degli altri Paesi membri (lettera *d*) del capoverso 3); il coordinamento tra le norme di attuazione della delega e quelle già previste dall'ordinamento interno – in particolare, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni (capoverso 4); il divieto di determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (capoverso 5).

Sotto il profilo della tecnica normativa, va evidenziato che la disciplina di delega contenuta nel disegno di legge in titolo è posta in forma di novella della legge comunitaria per il 2004, nella quale, in base al presente articolo 15, viene inserito l' articolo *29-bis*.

Passando ora all'analisi della Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) – contenuta nell'allegato B del disegno di legge in esame – il relatore si evidenzia che la stessa specifica i criteri di protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici, con frequenze fino a 300 GHz, a cui gli stessi sono soggetti durante il lavoro.

Per quel che concerne la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2004, va evidenziato che la stessa, in linea con le priorità politiche indicate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Direttiva generale per l'attività amministrative e la gestione per l'anno 2004, pone l'accento sulla tematica del rilancio della strategia di Lisbona in vista della revisione di medio termine, nonché sulle questioni attinenti alla Nuova Agenda per la politica sociale.

Tra le problematiche di maggior rilievo affrontate dal Consiglio Occupazione e Affari Sociali dell'UE, vengono sottolineate quelle attinenti alla revisione della direttiva sull'orario di lavoro, quelle inerenti alla proposta di direttiva sui lavoratori temporanei, il pacchetto relativo all'occupazione ed infine la proposta di direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche).

Il Governo ribadisce il proprio impegno politico sulle tematiche inerenti al rafforzamento delle politiche del lavoro e adattabilità del mercato del lavoro, nonché a quelle attinenti all'investimento in risorse umane.

Il documento contiene anche riferimenti riguardanti la famiglia e la coesione sociale; tale tematica, oggetto di particolare riflessione durante il semestre italiano, è stata ripresa nel periodo di presidenza irlandese, in una Conferenza tenutasi a Dublino, nel maggio del 2004, in concomitanza con la celebrazione dell'anniversario dell'Anno internazionale della famiglia e della giornata della famiglia.

Anche la problematica inerente alla responsabilità sociale delle imprese riveste una valenza significativa, nella prospettiva di promuovere l'incremento degli *standard* di competitività del Paese, l'aumento della coesione sociale e il proseguimento del cammino verso un modello sostenibile di sviluppo.

Le questioni attinenti al tema dell'integrazione – con particolare riguardo alle politiche giovanili ed ai programmi di inserimento e integrazione dei giovani immigrati, all'orientamento sociale, alle iniziative di apprendimento, al ruolo dei genitori e degli educatori e alla lotta alla discriminazione – sono state esaminate nel corso di un'apposita Conferenza Ministeriale sull'Integrazione e Immigrazione, tenutasi a Groningen, dal 9 all'11 novembre 2004.

Gli interventi istituzionali principali a livello comunitario nel corso del 2004, in materia di politiche del lavoro e dell'occupazione, si sono svolti nell'ambito di azioni coordinate dalla Commissione Europea e hanno costituito l'applicazione concreta delle linee di fondo prefigurate nell'ambito della strategia di Lisbona. La prospettiva di fondo sottesa a tale attività istituzionale è incentrata principalmente sulla convinzione, sostenuta anche in ambito comunitario, che lo sviluppo economico si debba accompagnare ad una più elevata capacità del mercato di determinare occupazione aggiuntiva.

Tutti gli interventi intrapresi risultano orientati nella direzione di una diminuzione del periodo di tempo trascorso nella ricerca di un nuovo impiego o nella condizione di disoccupazione, nonché di un rafforzamento delle politiche a favore di talune categorie di lavoratori svantaggiati, quali le donne, i lavoratori ultracinquantenni, e i giovani del Mezzogiorno.

Le priorità rappresentate a livello comunitario in materia di politiche del lavoro sono state incentrate sul sostegno all'attuazione delle riforme del mercato del lavoro e sulla diffusione delle nuove politiche del lavoro, anche mediante l'utilizzo degli strumenti finanziari comunitari attraverso i quali la Comunità Europea persegue il rafforzamento della coesione economica e sociale; sulla promozione della mobilità geografica del lavoro e delle imprese in ambito nazionale ed europeo; sul perseguimento di una strategia europea atta a contrastare il lavoro irregolare, ad incrementare gli inserimenti lavorativi e a migliorare le condizioni di impiego e la competitività; sul rafforzamento delle misure volte a favorire l'occupazione femminile e la conciliazione tra vita professionale e familiare, a sviluppare il capitale umano ed infine a contrastare l'esclusione sociale. Su tali finalità di fondo si è concentrata l'attenzione del Ministero del lavoro, che ha assunto una serie di specifiche iniziative, in ordine a tali tematiche.

Anche le problematiche attinenti alle condizioni di lavoro ed alla organizzazione del lavoro sono state oggetto di appositi interventi, per quel che concerne in particolare il coinvolgimento dei lavoratori nei processi di fusione transnazionale di società, l'orario di lavoro, il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, la sicurezza dei lavoratori, le attività ispettive inerenti al settore lavoristico, la libera circolazione dei lavoratori. Importanti attività e riflessioni hanno riguardato anche le politiche di coesione sociale e le politiche per le pari opportunità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione del Segretario Generale del CESIS

Il Comitato procede all'audizione del Segretario Generale del CESIS, prefetto Emilio DEL MESE, il quale, assistito da una funzionaria del CESIS, svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori SCARABOSIO, BRUTTI e MALA-BARBA e dai deputati GASPARRI, CICCHITTO e CALDAROLA.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BRUTTI e SCARABOSIO e i deputati GASPARRI e CALDAROLA.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2005

488^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)
(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il sottosegretario MOLGORA ritiene necessaria un'integrazione del testo volta a stabilire che le Amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti nel provvedimento in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 concorda con l'esigenza di assicurare che l'applicazione delle disposizioni in esame non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica, non previsti dalla legislazione vigente. Evidenzia poi che lo schema di decreto legislativo in oggetto integra, specificandoli, in relazione al rischio «vibrazioni», gli obblighi già desumibili dalle prescrizioni generali contenute nel decreto legislativo n. 626 del

1994 cui il decreto in questione fa espresso riferimento sia con riferimento alla valutazione dei rischi sia con riferimento alle misure di generali di tutela, all'informazione e formazione di lavoratori ed alla sorveglianza sanitaria.

Al riguardo particolare rilievo riveste l'articolo 13, comma 5 che prevede espressamente che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Precisa, inoltre, che il rischio vibrazioni è limitato ad un numero ristretto di attività, e con riferimento a specifici soggetti, quali le forze armate; soggetti in relazione ai quali, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in questione, assume rilievo la normativa tecnica, individuata con i provvedimenti, adottati nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il presidente AZZOLLINI, in assenza del relatore Fasolino, invita il senatore Nocco a formulare una proposta di parere che tenga conto anche dei chiarimenti testé forniti dal Governo.

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, nel presupposto che la sua applicazione non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica non previsti a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione di riformulare l'articolo 1, comma 2, nel senso di precisare che il regime derogatorio ivi richiamato si applichi a tutte le pubbliche amministrazioni interessate, ivi incluse quelle non già indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, prevedendo che le stesse provvedano agli adempimenti disposti dal provvedimento in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso favorevole alla proposta di parere testé illustrata.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) fa presente che gli organici di personale incaricato di svolgere i controlli sull'applicazione del provvedimento in titolo sono già al momento inadeguati. La condizione proposta dal relatore rende quindi inapplicabile le norme in esame. Ritenendo, pertanto, che si dovrebbe procedere stanziando risorse aggiuntive, preannuncia il voto contrario.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva un'incongruenza tra le innovazioni legislative recate dalle norme in esame e la previsione che si debba provvedere con le risorse a legislazione vigente. Infatti, sia i maggiori controlli che vengono ivi previsti, sia le ulteriori incombenze che dovranno essere espletate per la tutela della salute dei lavoratori non possono non de-

terminare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata dal relatore.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere illustrata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

489ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Maria Teresa Armosino se siano disponibili le risposte ai rilievi formulati dal relatore sullo schema in esame nel corso della precedente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, a chiarimento delle questioni sollevate dal relatore, sottolinea l'esigenza che l'articolo 6 dello schema di decreto in esame venga integrato mediante l'espressa previsione dell'inapplicabilità alle unità di medicina trasfusionale delle disposizioni recate dall'articolo 8, comma 3, che qualificano i servizi trasfusionali quali strutture complesse. Per quanto concerne l'articolo 8, comma 3, precisa poi che i requisiti di accesso all'incarico previsto dalla medesima disposizione, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 richiamato dalla norma in esame, la cui vigenza è confermata dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Relativamente alla delega di funzioni dirigenziali prevista dal successivo comma 4, fa presente che occorre inserire uno specifico riferimento all'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, i cui principi trovano applicazione alla generalità delle pubbliche amministrazioni, nei termini indicati dall'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di osservazioni sul provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui i requisiti di accesso all'incarico dirigenziale di responsabile del servizio trasfusionale di cui all'articolo 8, comma 3, dello schema sono già previsti dalla legislazione vigente, richiamata dalla suddetta norma;

nel presupposto che l'attuazione del provvedimento in esame, ivi inclusa l'attività di formazione di cui all'articolo 9, avvenga secondo le competenze e le procedure già previste dalla legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 32,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con le seguenti condizioni:

che all'articolo 6, comma 1, siano aggiunte, in fine le seguenti parole: ", ad eccezione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3";

che all'articolo 8, comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi degli articoli 17, comma 1-*bis*, e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".».

Il senatore MICHELINI (*Aut*), preannuncia la propria astensione sulla proposta di osservazioni testé formulata dal relatore, rilevando che la materia affrontata nello schema in titolo avrebbe meritato maggiore spazio ed approfondimento, anche in relazione a recenti notizie di stampa, che testimonierebbero l'esistenza di carenze nell'attuale funzionamento del sistema di raccolta e di trattamento del sangue e dei prodotti emoderivati destinati alla trasfusione.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver osservato che le considerazioni del senatore Michelini sembrano attenere a profili di merito che esulano dalla competenza finanziaria della Commissione bilancio, si pronuncia in senso favorevole sulla proposta di osservazioni del relatore.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la Sottocommissione approva infine lo schema di osservazioni proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore IZZO (*FI*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, rilevando preliminarmente, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame (non corredato di relazione tecnica) prevede all'articolo 4 una serie di prescrizioni di carattere tecnico per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, disciplinando la progettazione, l'installazione, la gestione e i controlli degli impianti interessati, nonché i requisiti dei soggetti abilitati alle relative certificazioni ed ispezioni. Al riguardo, fa presente che, in base all'articolo 3, le suddette prescrizioni si applicano agli edifici di nuova costruzione (escluse le categorie ivi indicate), mentre l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), e l'articolo 6, comma 5 (in materia di certificazione energetica degli edifici) sembrano fare riferimento anche agli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti. Occorre pertanto precisare la portata applicativa della normativa, al fine di chiarire se dalla stessa, nel caso di lavori di ristrutturazione per edifici pubblici già deliberati ma non ancora completati, possano discendere in via immediata ulteriori obblighi di adeguamento, modifica o certificazione degli impianti oltre a quelli previsti nei progetti già autorizzati, e quindi nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate.

In merito alle iniziative di raccordo e cooperazione di cui all'articolo 5, segnala che le stesse, pur promosse da amministrazioni statali (il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti), sembrano investire anche le competenze di enti non statali (ENEA, CNR, regioni ed enti locali), per cui la relativa clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere più propriamente riferita alla finanza pubblica anziché al solo bilancio dello Stato.

Per quanto concerne le attività di documentazione, accertamento ed ispezione di cui agli articoli 8 e 9 poste a carico delle regioni e degli enti locali, ritiene che occorre acquisire conferma che tali attività, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, possano effettivamente essere svolte dai soggetti interessati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che in alcuni casi sembra trattarsi di nuove funzioni. In particolare, l'articolo 9, comma 3, prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di porre una serie di obblighi a carico degli enti locali per realizzare i programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione, in merito ai quali appaiono opportuni ulteriori chiarimenti, al fine di escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico dei suddetti enti locali.

Relativamente agli articoli 10 (in materia di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica) e 13 (concernente la predisposizione di misure di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico), segnala l'esigenza di acquisire elementi di quantifica-

zione dei relativi oneri, al fine di valutare la congruità del limite di spesa di cui all'articolo 14, comma 2 e della copertura finanziaria ivi richiamata, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a) della legge n. 239 del 2004, della cui disponibilità occorre altresì acquisire conferma. Sempre in merito alle disposizioni di cui ai suddetti articoli 10 e 13, rileva che occorre poi chiarire la decorrenza temporale dei relativi oneri e la ripartizione degli stessi tra le amministrazioni statali e periferiche interessate, in rapporto all'articolazione della copertura di cui all'articolo 14, comma 2, valutando eventualmente l'opportunità di una riformulazione delle citate norme, volta ad assicurare una più precisa corrispondenza tra gli oneri e la copertura. Segnala infatti che mentre gli oneri sembrano rivestire carattere permanente e sono posti a carico anche di regioni ed enti locali, la copertura è limitata ai soli anni 2005 e 2006 e, in base al citato articolo 1, comma 119, lettera a) della legge n. 239 del 2004, le relative risorse sono attribuite direttamente allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, senza essere ripartite anche agli altri enti interessati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alle osservazioni del relatore, precisa che non sono ancora pervenuti, da parte del competente Ministero delle attività produttive, gli elementi informativi necessari a valutare l'esatto ambito di applicazione sotteso alla normativa, con puntuale riferimento ai nuovi o maggiori oneri che potrebbero gravare sulle amministrazioni interessate per ulteriori obblighi di adeguamento, modifica o certificazione di edifici pubblici. Occorre acquisire analoghe informazioni in ordine alla decorrenza temporale degli oneri riferiti agli articoli 10 e 13 ed alla loro ripartizione tra amministrazioni statali e periferiche.

In merito all'articolo 5, concorda con le considerazioni del relatore circa l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, mentre, per quanto concerne gli articoli 8 e 9, ritiene necessario acquisire la prescritta relazione tecnica, atteso che tali disposizioni sono suscettibili di comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura, in contrasto con la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 14. Inoltre, per quanto riguarda il comma 2 del citato articolo 14, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 10 e 13 del provvedimento, nel concordare con quanto segnalato dal relatore, ribadisce che lo stanziamento ivi previsto è limitato agli anni 2005-2006, a fronte di spese a carattere continuativo. Più in particolare, evidenzia che la citata relazione tecnica dovrà fornire elementi di quantificazione degli oneri, indicandone i relativi mezzi di copertura, che potrebbero derivare per le amministrazioni centrali, nonché per le regioni e le autonomie locali, dalle richiamate disposizioni dell'articolato. Inoltre, la stessa relazione deve individuare puntualmente gli oneri del personale, cui l'articolato assegna una serie di compiti di diversa natura, a carico delle amministrazioni centrali, regionali e delle autonomie speciali, nonché individuare le modalità di copertura, oltre il biennio 2005-2006, degli oneri previsti dal comma 2 dell'articolo 14.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, ritiene necessario, al fine di proseguire l'esame del provvedimento in titolo, acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari.

Propone, pertanto, di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica e di rinviare, contestualmente il seguito dell'esame dello schema in titolo.

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il rappresentante del Governo, nella scorsa seduta, si è riservato di fornire risposta alle osservazioni formulate dal relatore sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sullo schema di decreto in titolo, segnalando tuttavia l'esigenza che, con apposita disposizione conclusiva del testo venga ribadita l'assenza di oneri per la finanza pubblica connessi alle disposizioni in esame, e che dalle stesse non derivino maggiori esigenze di risorse (in particolare di personale) per la pubblica amministrazione.

Il relatore IZZO (*FI*), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse durante il dibattito, propone il seguente schema di osservazioni sul provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione di introdurre apposite norme volte a precisare che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi disposti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Il senatore MICHELINI (*Aut*) preannuncia il proprio voto contrario sullo schema di osservazioni proposto dal relatore, in quanto ritiene che la condizione di invarianza finanziaria ivi inserita sia del tutto insufficiente a garantire che dal provvedimento non derivino effettivamente ulteriori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto che l'attuazione delle norme ivi indicate richiede, a suo avviso, necessariamente risorse assai più ingenti di quelle apprestate dalla normativa vigente.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Sottocommissione approva infine la proposta di osservazioni del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dei rilevanti effetti finanziari recati dalle disposizioni del provvedimento in titolo, sollecita l'acquisizione, ove disponibili, delle risposte del Governo alle questioni di ordine finanziario emerse durante le precedenti sedute.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento al provvedimento in esame, relativamente alle osservazioni formulate sugli articoli 4, comma 2, 8, comma 11, e 9, comma 7, evidenzia che le misure di sostegno e di incentivazione previste nelle suddette disposizioni potranno essere adottate, come peraltro esplicitato dalle norme medesime, esclusivamente entro i limiti delle risorse disponibili, destinate alle finalità ivi richiamate. Resta inteso, pertanto, che l'adozione di dette misure non potrà non tenere conto, quanto al relativo impatto finanziario, dell'entità delle somme disponibili, utilizzabili allo scopo e, quindi, non destinate ad interventi già programmati dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne, poi, l'eventuale riformulazione del testo, al fine di individuare nel «Fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale» la possibile fonte di copertura per gli eventuali oneri derivanti dalle predette misure, non ritiene accoglibile tale indicazione del relatore, considerato che le relative risorse vengono ripartite direttamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alle priorità dallo stesso stabilite. Inoltre sottolinea che tali stanziamenti potrebbero venire reimpiegati per le medesime azioni, da cui provengono le risorse in parola.

Relativamente agli articoli 11, comma 2, e 12, comma 5, conferma che la clausola di invarianza, come formulata nelle disposizioni in esame, risulta pienamente idonea a garantire la neutralità finanziaria, anche in relazione alle modalità equivalenti di prestazione delle garanzie ivi previste, in considerazione del fatto che il comma 2 dell'articolo 11 espressamente dispone che tali modalità non devono comportare effetti negativi per la finanza pubblica, ivi comprese le minori entrate.

In merito all'articolo 15, ritiene non necessario riformulare la norma, in quanto gli oneri di funzionamento posti dall'articolo 19 a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono riferiti,

come peraltro previsto dal comma 3 sulla suddetta disposizione, ad entrambi i comitati individuati dall'articolo 15.

Per quanto riguarda le richieste di chiarimenti sull'articolo 19, sottolineo che, in relazione al comma 2 della medesima disposizione, il criterio tariffario di riferimento è espressamente individuato nel costo del servizio. Relativamente, poi, al comma 3, fa presente che la copertura del costo dei servizi ivi enunciati è, comunque, garantita dalla lettura combinata con il comma 4, che rinvia al decreto interministeriale la determinazione delle corrispondenti tariffe, che, per il citato comma 3, andranno corrisposte, in linea con la recepanda direttiva, sulla base del fatturato (quote di mercato) di ciascuna impresa, assicurando, in ogni caso, l'integrale copertura delle spese per i servizi resi.

Per quanto riguarda, infine la coerenza temporale tra gli esborsi ed i corrispondenti introiti, conviene con il relatore sull'esigenza di prevedere che l'adozione e l'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 4, nonché delle disposizioni regionali previste dal comma 2, intervenga contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto.

Sull'articolo 19, comma 1, e 5, nel confermare, per il comma 1, l'idoneità della clausola di invarianza ivi apposta, anche in relazione alle restanti disposizioni dell'articolo in esame, ritiene utile, al fine di corrispondere alle osservazioni formulate dal relatore e di conseguire una maggiore trasparenza del disposto normativo, tale da evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi, che il comma 5 venga riformulato prevedendo espressamente che le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle rispettive attività istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle osservazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti testé forniti dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, propone di conferire mandato al relatore Izzo a formulare osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, nel presupposto che le attività di raccolta separata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) poste a carico dei comuni dall'articolo 6, comma 1, lettera a), rientrino in quelle già svolte a legislazione vigente dai suddetti enti, attese anche le particolari modalità previste per il trattamento dei rifiuti in questione, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione:

che l'effettiva invarianza finanziaria sia assicurata riformulando il provvedimento nel senso di assicurare la contestualità dell'entrata in vigore, da un lato, delle norme relative agli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni richiamati dall'articolo 19, commi 2 e 3, e, dall'altro, di quelle relative alla determinazione delle correlate tariffe disposte dai provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4;

che all'articolo 19, comma 5, la parola: "rispettive" venga sostituita con l'altra: "proprie" e le parole: "e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" siano sostituite con le altre: "e delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente."».

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2768) *GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(2786) *PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi*

(3139) *MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi*

(3292) *GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(3316) *RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio*

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 giugno.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) sollecita la ripresa dell'esame del testo unificato in titolo, al fine di esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito e consentire una rapida conclusione del relativo *iter* parlamentare. Sottolinea, al riguardo, che si tratta di un provvedimento di grande rilievo sociale per le categorie interessate, certamente meritevole di particolare attenzione.

Il presidente AZZOLLINI, nel concordare con le osservazioni del senatore Paolo Franco sulla rilevanza sociale del citato testo unificato, osserva che i problemi di copertura finanziaria riscontrati sullo stesso, che hanno finora impedito l'espressione del relativo parere, potrebbero trovare soluzione in alcuni emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Al fine di valutare in modo adeguato i suddetti emendamenti, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, onde consentire anche l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione da parte del Governo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

